



UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA
VIA UGOLINI, 83 – 58017 PITIGLIANO (GR)
Tel. 0564 616039
www.uc-collinedelfiora.it
PEC: uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2026

Il Responsabile del Servizio Sociale

Vista la legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e s.m.i. “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo” e successive modifiche e integrazioni, che all’art. 11 istituisce un Fondo Nazionale per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione;

Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 con il quale sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei suddetti contributi;

Visto il DPR 445 del 28/12/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30/03/2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 988 del 27/09/2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 851 del 23/06/2025;

Vista la Comunicazione di cui al Prot. 1138 del 26/02/2026 della Regione Toscana – Giunta Regionale;

Visto il D.D. R.T. n. 6557 del 25/3/2026 con il quale si è provveduto a impegnare e liquidare il riparto contributo canoni di locazione L. 431/98 per l’anno 2026.

Vista la deliberazione di G.E. U.C.M. Colline del Fiora n. 30 del 21/04/2026;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 15 del 03/06/2026 con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO

che a partire **dal giorno 8 GIUGNO 2026 al giorno 10 LUGLIO 2026 ore 13:00** sono aperti i termini per presentare domanda di contributo ordinario per l’integrazione del canone di locazione relativo all’anno 2026, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

ARTICOLO 1 – Requisiti per l’ammissione al bando

1. A PENA DI ESCLUSIONE DAL BANDO, possono partecipare i soggetti che, **alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento e nel corso dell’erogazione del contributo**, sono in possesso di **tutti** i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno (art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2005 n°41 che rinvia all’art.41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n°286);

- b) residenza anagrafica in uno dei comuni dell’Unione (**Manciano, Pitigliano o Sorano**) e nell’alloggio con riferimento al quale si richiede il contributo;

titolarità di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza. Con riferimento a tale contratto dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l’alloggio e la tipologia contrattuale,

nonché i mq dell'alloggio stesso. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii., di edilizia residenziale agevolata e di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; l'Unione dei Comuni può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed g);
- h) possesso di certificazione in corso di validità (in scadenza al 31.12.2026) dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a €. **32.724,49**;
- i) possesso di certificazione in corso di validità dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, su valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A" Valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2026 pari a € **16.114,80** (circolare INPS n. 153 del 19.12.2025). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B" Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026 pari a €. **16.114,80** e l'importo di € **32.724,49** (circolare INPS n. 153 del 19.12.2025). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € 16.500,00.

2. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di Euro 25.000,00, se in possesso dei sopra citati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

3. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio; il canone da indicare nel portale affitti è quello complessivo risultante da contratto.

4. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale quali a titolo esemplificativo contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani

5. Nel caso in cui un componente del nucleo familiare richiedente il contributo affitto, abbia percepito nel corso dell'anno 2026, la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), l'Unione erogherà il contributo solo per i mesi nei quali non è stato percepito l'assegno di inclusione.

6. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

ARTICOLO 2 – Nucleo familiare

1. I requisiti per la determinazione del nucleo familiare sono quelli determinati dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.; in particolare deve essere costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU e deve coincidere con lo stato di famiglia anagrafico del richiedente alla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 3 – Autocertificazione dei requisiti

1. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, n. 445) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 4 – Documentazione

1. I requisiti e le condizioni di partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

2. La domanda, compilata sull'apposito modulo approvato dall'Amministrazione, dovrà essere corredata, a PENA DI ESCLUSIONE, dai documenti di seguito indicati:

1. copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. attestazione ISE/ISEE in corso di validità;
3. copia del contratto di affitto;
4. documento attestante la registrazione del contratto per l'anno in corso;
5. copia dell'eventuale separazione coniugale;
6. i soggetti che dichiarano di avere uno sfratto esecutivo (che non sia stato intimato per morosità), devono allegare alla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto;
7. qualora siano presenti nel nucleo familiare soggetti disabili deve essere allegato alla domanda certificato della competente ASL;
8. i soggetti che dichiarano “ISE zero” ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune, oppure devono allegare autocertificazione (Moduli A e B) circa la fonte accertabile di sostentamento. Per i nuclei

che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate;

9. al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio dell'Unione, **dal 2 al 31 gennaio 2027** le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione o di idonea documentazione equipollente.

ARTICOLO 5 – Punteggi di selezione delle domande

1. Ai soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sarà attribuito un punteggio ottenuto dal rapporto tra il canone di locazione, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE del nucleo familiare secondo la seguente formula:

$$\text{canone locazione annuo/ valore ISE *100} = \text{Punteggio}$$

2. Ai soggetti richiedenti potranno essere attribuiti ulteriori punti in presenza delle seguenti condizione di disagio, tra loro cumulabili:

- a. presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti disabili con invalidità superiore al 67% e/o di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge n. 104/92): n. 1 punto;
- b. presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantenni (compiuti entro la data di scadenza del bando): n. 1 punto;
- c. nucleo familiare monogenitoriale con figli minori a carico: n. 1 punto;

3. La graduatoria verrà formata secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito.

4. A parità di punteggio le domande saranno ordinate secondo l'ordine di presentazione della domanda, così come risultante dal numero di protocollo attribuito.

5. In presenza di valore ISE nullo, o inferiore al canone di locazione corrisposto, verrà considerato un reddito “ virtuale” pari al canone di locazione.

ARTICOLO 6 – Motivi di esclusione delle domande

1. Saranno escluse le domande che risulteranno:

- 1) non correttamente compilate;
- 2) compilate senza l'utilizzo del modello allegato al presente bando;
- 3) non firmate;
- 4) prive della copia fotostatica del documento di identità (Carta d'Identità o Passaporto) del richiedente in corso di validità;
- 5) pervenute al protocollo dell'ente successivamente alla scadenza del bando;
- 6) contenenti dati non corrispondenti relativamente al valore dell'ISEE e/o alla composizione del nucleo familiare, verificati a seguito dei controlli a campione effettuati da parte dell'Unione dei Comuni;
- 7) prive del contratto e della documentazione attestante la registrazione o degli altri documenti necessari a pena di esclusione di cui all'art. 4;
- 8) trasmesse tramite mail o PEC utilizzando un formato immagine (jpeg, jpg, gif o altri).

ARTICOLO 7 – Termine di presentazione della domanda

1. Il termine di presentazione della domanda è fissato per il giorno **10 LUGLIO 2026, ore 13:00**.

ARTICOLO 8 – Modalità di presentazione della domanda

1. I moduli di domanda saranno disponibili presso l'Ufficio Servizio Sociale dell'UCM Colline del Fiora tutti i giorni durante l'orario di apertura o scaricabili dal sito dell'Unione dei Comuni Montani www.uc-collinedelfiora.it o dal sito dei Comuni associati:

Comune di Manciano www.comune.manciano.gr.it

Comune di Pitigliano www.comune.pitigliano.gr.it

Comune di Sorano www.comune.sorano.gr.it

2. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro la scadenza prevista dal bando con le seguenti modalità:

- spedita tramite raccomandata A/R entro la data di scadenza del bando (farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante). In questo caso la sottoscrizione non è soggetta ad autentica purché la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità in corso di validità di colui che richiede il contributo. La raccomandata dovrà essere indirizzata a Unione dei Comuni Montani Servizio Sociale via Ugolini, 83 - 58017 Pitigliano (GR).
- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo presso L'Unione dei Comuni Via Ugolini 83 – Pitigliano;
- inviata tramite PEC all'indirizzo PEC: uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it;
- inviata tramite e-mail ordinaria all'indirizzo di posta elettronica serviziosociale@uc-collinedelfiora.it

3. La domanda inviata per email o PEC potrà essere trasmessa, a PENA DI ESCLUSIONE, unicamente in formato PDF. Non sono ammessi formati JPEG, JPG, GIF o altri formati immagine.

4. La domanda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dall'interessato e redatta unicamente sul modello appositamente predisposto come previsto dall'art. 4.

5. Ai fini dell'ammissibilità, le domande dovranno essere corredate dalla necessaria ed idonea documentazione prevista all'art. 4 del presente bando.

6. Nel modulo di domanda il richiedente deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

ARTICOLO 9 – Formazione, Pubblicazione e validità della graduatoria

1. L'Unione dei Comuni procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza ai criteri del presente bando e provvede altresì alla formazione delle singole graduatorie comunali distinte per fasce, ordinando le domande ammissibili in base alla percentuale di incidenza canone/ISE e nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 5 del bando.

2. La Graduatoria provvisoria delle domande ammesse e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni e potranno essere consultati, anche tramite il sito Internet dell'Unione dei Comuni, nonché sul sito dei comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano e presso l'Ufficio Servizio Sociale dell'UCM; **durante il suddetto periodo è possibile presentare opposizione.**

3. Ai sensi della Legge 241/90 l'UCM, in sede istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

4. La graduatoria definitiva e l'elenco definitivo degli esclusi saranno pubblicati entro il termine non perentorio di 10 giorni dal termine per la presentazione del ricorso all'Albo Pretorio e potranno essere consultati, con le stesse modalità sopra indicate; pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3).

5. La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, con l'indicazione del numero di protocollo attribuito ad ogni singola richiesta di contributo.

6. Ai richiedenti non saranno inviate comunicazioni personali da parte degli uffici comunali in merito agli esiti dei procedimenti amministrativi delle loro richieste di contributo.

7. La graduatoria ha validità per l'anno 2026.

ARTICOLO 10 – Entità e durata del contributo

1. Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della Legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse

annue assegnate all'UCM dalla Regione Toscana per l'anno 2023, da quelle messe a disposizione dall'UCM e da eventuali altri soggetti fino ad esaurimento delle stesse secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e dando priorità ai richiedenti inseriti nella graduatoria di Fascia A.

2. Il contributo massimo (di seguito "contributo teorico") è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche e integrazioni:

- a) "FASCIA A": incidenza del canone annuo sul valore ISEE superiore al 14% con importo massimo erogabile di € 3.100,00 annui;
- b) "FASCIA B": incidenza del canone annuo sul valore ISEE superiore al 24% con importo massimo erogabile di € 2.325,00 annui;

3. Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

4. La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, pertanto l'effettiva liquidazione è subordinata alla disponibilità delle risorse.

5. Le risorse che per qualsiasi ragione risultassero eccedenti in una fascia, verranno ripartite proporzionalmente fra tutti gli aventi diritto di entrambe le fasce, anche derogando dai limiti sopra riportati.

6. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, saranno applicate, al fine di calcolare l'importo effettivo del contributo da erogare, le riduzioni sulle quote teoriche spettanti effettuando la redistribuzione delle risorse disponibili in modo proporzionale, tenendo conto dell'importo totale del fabbisogno, dell'importo totale delle risorse disponibili e dell'importo del contributo teorico.

7. Non saranno erogati contributi inferiori ad Euro 200,00, così com'è previsto al comma 5.3 dell'art. 5 della Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30/03/2020.

8. L'UCM eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione.

9. L'entità del contributo erogabile è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

ARTICOLO 11 – Modalità di erogazione del Fondo

1. Il contributo è erogato secondo l'ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili ed in base alla percentuale di riparto stabilita dall'Ente. L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese.

2. Gli iscritti in graduatoria definitiva sono tenuti a produrre al competente ufficio Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni, improrogabilmente nel **periodo dal 02 gennaio al 31 gennaio 2027**, **le ricevute dei pagamenti del canone di locazione, pena la revoca dei benefici concessi**.

3. La presentazione di tutte le ricevute mensili è titolo per l'erogazione del contributo in misura totale.

4. Sono considerate valide:

- le ricevute rilasciate dal proprietario con indicato il nome e cognome del locatore, debitamente sottoscritte dal proprietario per quietanza e l'indirizzo dell'immobile locato, l'importo del canone e le mensilità di riferimento oltre al nome del conduttore che effettua il pagamento;
- ricevute quietanzate rilasciate dagli istituti di credito e/o postali indicanti la causale di pagamento;
- una dichiarazione del proprietario che attesta il pagamento annuale dell'affitto, che deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

6. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

7. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

8. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio ubicato nel territorio comunale, il contributo è erogabile previa verifica da parte dell'Unione circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

9. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

10. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

ARTICOLO 12 – Morosità del conduttore

1. L'Unione si riserva la facoltà, in caso di conduttori morosi, di erogare il contributo relativo ai mesi non versati direttamente ai locatori. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 4 febbraio 2027, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2026. Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo in contanti tramite la Tesoreria dell'Ente o con accredito sul c/c a lui intestato.

ARTICOLO 13 - Controlli e sanzioni

1. L'Unione dei Comuni si riserva di espletare controlli preliminari sulla domanda presentata nel rispetto e in applicazione dall'art.11.6 DPCM 159/2013 e dell'art.71 D.Lgs 445/2000. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art.75 D.P.R. n. 445/2000. L'Amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ARTICOLO 14 – Informativa in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, laicità e trasparenza.

2. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

3. Il titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 15 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L. 431/98 e s.m.i., alla L.R.T. 2/2019, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n. 402/2020 e s.m.i e relativi decreti di attuazione e a tutte le normative e regolamenti in materia attualmente vigenti anche se qui non espressamente richiamati.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio “Servizi Sociali” .

Pitigliano, 01/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Emanuela Rosi)